

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le imprese e gli Enti del Terzo Settore

AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2022

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE NELLA FILIERA TURISTICA - ANNUALITÀ 2022

D.G.R. n. 38/57 del 21.12.2022

D.G.R. n. 7/8 del 28.2.2023

D.G.R. n. 11/31 del 23.3.2023

D.G.R. n. 17/25 del 4.5.2023

FAQ AL 13 GIUGNO 2023



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 1 – TARGET LAVORATORI

"Rientrano nell'agevolazione i lavoratori assunti nell'anno 2021 o anni precedenti e ancora in forza nel 2022?"

"Un lavoratore in forza nel 2022 ma dipendente indeterminato dal 2021, rientra nell'agevolazione, ovviamente per il solo 2022?"

"In relazione alle tipologie di contratto ammesse, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato da più anni a tempo parziale, possono rientrare nella sovvenzioni le mensilità dal 1.1.2022 al 31.12.2022, oppure sono da considerarsi inclusi nella sovvenzione solo i contratti a tempo indeterminato definiti durante il 2022?"

"Un lavoratore assunto a tempo determinato e part time a <u>dicembre 2021</u>, trasformato in full time dal 1.4.2022 e poi trasformato a tempo indeterminato dal 1.10.2022 è agevolabile? Se si per quali periodi?"

"Si chiede cortesemente di chiarire come si determina lo status di disoccupato dei soggetti Over 35 che nel corso del 2022 sono stati assunti a tempo indeterminato. È sufficiente che abbiano sottoscritto la DID? Ovvero si deve computare anche il mantenimento di determinati livelli di reddito? La richiamata Circ. ANPAL 1/2019 considera disoccupati i lavoratori che svolgono attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del DPR 917/86 (€ 8.145 annui). Specifica poi, al punto 2.1 "la valutazione va effettuata in termini prospettici...riguarda cioè l'idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato a produrre nell'anno un reddito superiore alla soglia suddetta". Pertanto: un soggetto assunto a tempo indeterminato il 01/05/2022 che abbia conseguito in forza di detto rapporto di lavoro un reddito di € 9.000 deve essere escluso dalla base di computo del benefico?"

"Nel caso in cui il lavoratore non abbia effettuato la Did (requisito questo necessario per la presentazione della domanda) può richiederla adesso in riferimento all'anno precedente? È possibile presentare un documento sostitutivo attestante lo stato di disoccupazione preassunzione?"

"Per un dipendente che al momento dell'assunzione aveva 17 anni e dunque ancora studente può essere presentata domanda? Per i maggiorenni senza diploma solo con licenza media può essere presentata domanda oppure non hanno il requisito di aver assolto il diritto e dovere dell'istruzione?"

"Quali sono le condizioni giuridiche e di fatto per cui un destinatario si possa considerare "domiciliato" nella Regione Sardegna? Allo scopo è sufficiente che il datore di lavoro offra l'alloggio ad un destinatario residente in penisola?"

"Un'azienda può beneficiare del contributo per lavoratrici donne provenienti dall'Ucraina ma non residenti o domiciliate in Sardegna?"

"Donna over 35: al momento dell'assunzione (con contratto a tempo determinato scad. il 31/10/2022), avvenuta in data 01/04/2022, risultava disoccupata dal giorno 15/09/2021, pertanto risulterebbe "soggetto privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi", e di fatto lavoratrice svantaggiata; se l'azienda con questa assunzione, NON avesse subito un incremento occupazionale (punto 9.2 penultimo capoverso), può presentare la domanda, optando per il "regime de minimis", rispetto al "regime di esenzione" ?;in sostanza, mancando i requisiti per il "regime di esenzione", si può incentivare comunque l'assunzione di donne di età superiore ai 35 anni, a prescindere dallo status di disoccupate (punto 6.1.2.), e nella dichiarazione della lavoratrice, indicare che la ricerca di nuova occupazione sia stata dai 6 ai 12 mesi, senza inficiare la domanda in regime de minimis?"

"Cosa si intende per "periodo di assunzione agevolata"?"



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

"La nostra Società è una Catena Alberghiera con 30 Strutture su tutto il territorio nazionale. In questo caso il calcolo dell'incremento medio deve essere operato: sulla singola struttura, su tutte le strutture presenti nella Regione Sardegna oppure su tutte le strutture presenti in Italia?"

"Si chiede se per le aziende in cui si chiede l'aiuto in regime cosiddetto in esenzione sono da riconsiderate i punti specifici del 6.1.2 ed in particolare l'età dei giovani per gli under e il requisito di donne di età superiore ai 35 anni.?"

"Si chiede se per la domanda in cui si chiede l'aiuto in regime cosiddetto in esenzione la domanda dovrà essere inviata in base all'età dei dipendenti, quindi target under 35 e over 35."

"La presente per richiedere conferma all'art.10 riportato AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2022, in merito alla presentazione di DAT distinte qualora s'intenda richiedere l'aiuto computato in regimi differenti sugli aiuti di stato, in particolare per gli over 35 si richiede conferma nel poter presentare n° 2 DAT distinte, una con il regime dei minimis e l'altra con il regime in esenzione."

RISPOSTA N. 1

Sul punto, si precisa che la finalità dell'avviso è quella di offrire un contributo, alle imprese della filiera turistica, per le **assunzioni** effettuate a far data dal **1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.**

Pertanto, nessun aiuto può essere riconosciuto per le retribuzioni dei lavoratori che fossero già in forza presso l'impresa richiedente al 1°gennaio 2022.

Quanto ai requisiti generali previsti all'art. 6.1.1 dell'avviso si precisa che:

- relativamente al requisito del diritto/dovere d'istruzione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della L. 296/2006, l'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato (e si considera assolto) al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale, di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età. Conseguentemente, non può ritenersi assolto l'obbligo di istruzione per il lavoratore di 17 anni ancora studente, a meno che costui non abbia conseguito una qualifica professionale all'esito di un percorso formativo almeno triennale (es. qualifiche professionali conseguite in esito a un percorso leFP). Diversamente, è sempre considerato assolto l'obbligo per il maggiorenne seppur non in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale, di durata almeno triennale;
- relativamente al requisito del domicilio, poiché normalmente il domicilio coincide con la residenza e, quando non coincidente, non è altrimenti documentabile, salvo il caso in cui si provveda ad eleggerlo con specifico atto, si presume veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di essere domiciliati in Sardegna contenuta nell'Allegato 5 "Dichiarazione del Lavoratore" e sottoscritta dal lavoratore medesimo o dichiarata dal datore di lavoro negli Allegati 8 e 9, che devono essere prodotti a corredo della domanda, in caso di oggettiva impossibilità di reperire il lavoratore.

Quanto, invece, ai requisiti specifici previsti dagli artt. 6.1.2 e 6.1.3, si precisa che:

 lo stato di status di disoccupato richiesto per il target over 35 uomini è dimostrato dalla sottoscrizione della DID (da intendersi riferita al momento dell'assunzione), non rilevando in alcun modo il superamento del reddito cosiddetto prospettico eventualmente prodotto nell'anno di riferimento ma chiaramente riferito ad un momento successivo rispetto alla sottoscrizione della DID;



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

i lavoratori, il cui costo salariale s'intende imputare nel regime "in esenzione", devono possedere le caratteristiche specifiche di cui all'art. 6.1.3 e la loro assunzione deve aver comportano un incremento occupazionale rispetto alla media dei lavoratori occupati (da intendersi quali quelli occupati in tutte le strutture riferibili all'impresa richiedente che insistono, quale sede operativa, nel territorio sardo) nei dodici mesi precedenti l'assunzione e che abbiano mantenuto detto requisito per tutto il periodo di assunzione agevolata (da intendersi compreso tra il momento della sottoscrizione del contratto e la data del 31.12.2022). Entrambi i requisiti devono sussistere cumulativamente, pena la non assoggettabilità della sovvenzione concessa alla esenzione dalla notifica quale aiuto di stato.

Da ultimo, si rammenta che la DAT inviata dovrà essere pertinente con il target per il quale s'intende chiedere l'aiuto (es. se un'impresa richiede l'aiuto per entrambi i target, *under* ed *over*, dovrà inviare **due domande** separate, ciascuna riferita alla tipologia di lavoratori afferenti al target pertinente).

Parimenti, qualora, all'interno di uno stesso target si ritenga di poter computare il costo di parte di quei lavoratori al regime in esenzione e parte al regime de minimis, devono essere inviate due distinte domande, una per i lavoratori che posseggono i requisiti per l'imputazione nel regime in esenzione e un'altra per i quali, invece, il costo salariale può essere computato nel regime "de minimis".

DOMANDA N. 2 - COMPILAZIONE ALLEGATI

"I moduli relativi alla marca da bollo, ed al Modulo Regime de Minimis e regime esenzione, possono essere firmati digitalmente prima della data di invio o devono essere firmati in data dell'invio della Dat?"

"La DAT potrà essere firmata con firma autografa corredata del documento d'identità e se, nel caso in cui si applicasse la firma digitale, si possa procedere con la firma antecedente il giorno del click day"?

"Abbiamo delle perplessità sulla compilazione del modulo, in merito all'indirizzo della sede operativa. Per chi, come noi, ha più sedi operative, come deve procedere? 1-Indicare l'indirizzo di ogni sede operativa, tutte nello stesso modulo 2-compilare più moduli tante sono le sedei operative 3-si tratta di un errore di battitura e s'intendeva inserire la dicitura "sede legale" anziché "sede operativa"

"Nell'allegato 3 dobbiamo indicare solo gli aiuti ricevuti con Regolamento (UE) n.1407/2013 e non anche quelli ricevuti come aiuti di Stato Emergenziali TF COVID-19 comunicazione del 19/03/2020 C(2020) 1863 e seguenti?"

"Vorrei chiedere un chiarimento relativamente al mod. allegato 3, dichiarazione de minimis. Al punto d si deve dichiarare che l'impresa è unica, cosa s'intende?"

"Allegato 8 "Modulo del datore di lavoro - in caso di impossibilità di raggiungere il lavoratore interessato" a) si chiede con quale modalità il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che è il suo contratto di lavoro è stato inserito fra quelli per i quali l'impresa ha richiesto l'Aiuto di cui all "AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2022", e se è previsto fac -simile per tale comunicazione; b) in calce all'allegato 8 è indicato "Si allega copia della comunicazione "si chiede se trattasi della comunicazione di cui al precedente punto a)"

"Qualora si dovesse richiedere il contributo con riferimento al medesimo lavoratore titolare, nel corso dell'anno 2022, di due distinti rapporti di lavoro a tempo determinato, sarebbe comunque necessario fare sottoscrivere l'allegato 5 (dichiarazione del lavoratore) per due volte?"

"In che forma deve essere conferita procura? Esiste modulistica?"

RISPOSTA N. 2

Tutti gli allegati per i quali è prevista la sottoscrizione, così come la domanda di aiuto telematica (DAT) generata



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

al termine della procedura di inserimento dati sul SIL, devono essere sottoscritti; è indifferente se sottoscritti con firma digitale o con firma autografa (purché corredata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore).

A tal proposito, si ricorda che, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005 è consentito, in alternativa alla sottoscrizione con firma digitale, l'inoltro per via telematica alle P.A. delle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa e presentate unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità.

Si precisa, infine, che, nell'ipotesi di sottoscrizione con firma digitale, non è necessario che questa sia apposta dopo l'apertura dei termini di presentazione della DAT, ad eccezione, naturalmente, della firma apposta sulla domanda di aiuto telematica stessa, generata al termine del completamento della procedura di implementazione delle sezioni di cui è composta la stessa, la quale deve essere necessariamente sottoscritta solo dopo la generazione ad opera del sistema.

Tutti gli altri allegati possono essere sottoscritti in un momento antecedente all'apertura dei termini per la presentazione della DAT.

Quanto alla compilazione del modulo di annullamento della marca da bollo, è indifferente l'indicazione della sede operativa in luogo della sede legale e viceversa. Se sede legale e sede operativa non coincidono, è sufficiente indicare quella operativa.

Quanto, invece, alla modalità di compilazione del modulo "de minimis" da allegare a corredo della DAT, si ritiene preferibile, che il soggetto proponente provveda all'elencazione degli aiuti ricevuti, seppure evincibili dalla stessa Amministrazione attraverso la prevista consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), poiché nella visura estratta dal RNA potrebbero essere non ancora annotati aiuti concessi in tempi relativamente recenti.

Si precisa che, nella visura estraibile dal RNA a cura del soggetto interessato, è indicato, oltre che il *quantum* degli aiuti ricevuti, anche i soggetti pubblici che li hanno erogati.

Non è richiesto (né necessario) annotare gli aiuti ricevuti e registrati nella sezione del Quadro Temporaneo.

Si specifica, che il termine "impresa unica" è riferito alla nozione comunitaria contenuta nel Regolamento 1407/2013, il quale contiene la disciplina sugli aiuti di importanza minore (cosiddetti "de minimis") e che definisce "impresa unica" l'insieme delle imprese, tra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- 1 un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- 2 un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3 un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 4 un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Da ultimo, si precisa che tutti gli allegati per i quali è stato predisposto un fac simile sono contenuti nella cartella



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

denominata "Allegati Editabili", presente su tutte le pagine istituzionali dei siti dedicati all'avviso (ivi compreso l'allegato 8 "Dichiarazione del datore di lavoro").

Relativamente a quest'ultimo allegato, si specifica che, la comunicazione della quale si chiede l'allegazione a corredo del documento, è da intendersi quale prova (comunicazione a mezzo posta elettronica, etc) di aver contattato (senza esito) il lavoratore per il quale non è stato possibile compilare l'allegato 5 a causa dell'oggettiva impossibilità di raggiungerlo.

Si precisa, altresì, che è sufficiente la compilazione ed allegazione di un'unica dichiarazione del lavoratore (allegato 5) seppure riferibile a periodi distinti.

Infine, non è superfluo sottolineare che l'Amministrazione non può fornire alcun fac simile di procura, non potendo disporre della discrezionalità che il legislatore riconosce ai soggetti privati, ossia quella di disporre liberamente delle proprie situazioni giuridiche soggettive, né sostituirsi ad essi.

In nessun caso è necessario che la procura rivesta la forma dell'atto notarile, ma è sufficiente una scrittura privata tra le parti, avente data certa, e della quale si evinca inequivocabilmente la volontà di colui che conferisce la procura al soggetto procuratore.

DOMANDA N. 3 CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO:

"Relativamente alle modalità di calcolo dell'aiuto (Art. 8 dell'Avviso) si chiede se, ai fini della quantificazione della fascia di appartenenza, si debba considerare anche l'incidenza dei contributi Inps e Inail carico azienda"

"La presente per richiedere cortesemente delucidazioni in merito agli elementi da considerare per il calcolo del contributo spettante. Nello specifico chiediamo se i contributi a carico azienda INPS e INAIL debbano essere ricompresi nel totale ossia: retribuzione minima tabellare+ratei di mensilità aggiuntive pro-rata temporis+rateo TFR+contributi a carico azienda INPS e INAIL"

"Al fine del calcolo dell'aiuto, la retribuzione mensile lorda di riferimento è sempre e solo quella in fase di prima assunzione? Per esempio, se in corso di rapporto, ci sono delle variazioni relative alla tipologia, da part-time a full time, la retribuzione da tenere in considerazione rimane sempre la medesima?"

"Quest'anno quindi, dovendo far riferimento solo a quanto previsto dal Bando all'art. 8 non deve essere preso in considerazione anche il costo aziendale ma solo la retribuzione base + TFR + 3ma. conferma?"

"Si chiede una precisa definizione degli elementi da considerare per la determinazione della fascia retributiva di riferimento per il calcolo del contributo spettante. In particolare, si chiede se debbano essere considerati contributi Inps, Inail, enti bilaterali e fondi di assistenza sanitaria a carico della ditta, visto quanto indicato al punto n.5 della nota metodologica del DSAL2021, che prevedeva tali elementi pur non essendo così specificato nel relativo avviso."

RISPOSTA N. 3

Per quanto concerne il calcolo del contributo, si richiama integralmente il contenuto dell'art. 8 dell'avviso, rubricato "Modalità di calcolo dell'aiuto".

Conseguentemente, per l'individuazione della fascia retributiva non possono essere considerati i contributi INPS e INAIL a carico dell'impresa.

Si precisa che **non deve essere presa in considerazione**, ai fini dell'individuazione della fascia retributiva, la **nota metodologica** pubblicata tra gli atti che disciplinano l'intervento di cui all'Avviso pubblico



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

"Destinazione Sardegna Lavoro 2021", la quale è, peraltro, meramente esemplificativa ed in ogni caso relativa, solo e soltanto, all'avviso anzidetto.

DOMANDA N. 4 - LICENZIAMENTI NEI 12 MESI PRECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

"L'art. 5 dell'Avviso prevede quale requisito di ammissibilità, tra gli altri, il non aver effettuato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato per ragioni diverse dalla giusta causa, ci si chiede se il licenziamento per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle mansioni può essere ragione di esclusione dal bando

"Si chiede se, nel caso di azienda con più attività e due differenti codici ATECO, di cui solo uno presente nell'avviso, il licenziamento di un lavoratore che prestava attività in un settore non presente tra i codici ATECO indicati nell'avviso esclude la possibilità per la ditta di presentare domanda per i lavoratori impegnati nell'attività rientrante nel codice ATECO individuato dall'avviso"

"Si chiedono maggiori chiarimenti in merito al requisito di cui art.5 punto 9, nella fattispecie se l'assenza di licenziamento riguardi la medesima qualifica del lavoratore per il quale si chiede l'incentivo. A titolo di esempio, si espone il seguente caso pratico: qualora nei 12 mesi precedenti l'avviso pubblico si sia proceduto al licenziamento di un maitre di sala (riduzione del personale, in quanto non più necessaria la presenza di tale figura), si chiede se è possibile beneficiare dell'aiuto per le assunzioni di n.3 commis di sala e di n.1 un pizzaiolo, in quanto trattasi lavoratori con mansioni e livello di inquadramento differenti rispetto alla figura del maitre, appunto licenziato"

"nell'articolo 5 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità) al punto 9 è indicato che il richiedente "non deve aver effettuato nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa" il licenziamento per passaggio d'appalto come deve essere considerato? Esclude l'azienda dalla possibilità di richiedere l'aiuto o è ammissibile?"

La cessazione del contratto di lavoro dovuta al termine di un appalto è considerata "giusta causa"?"

"Si chiede cortesemente di chiarire se, siano a meno escluse dalla partecipazione al bando, le imprese che nei 12 mesi antecedenti alla DAT abbiano effettuato cessazioni di contratti a tempo indeterminato per giustificato motivo soggettivo e mancato superamento del periodo di prova."

"Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 "Beneficiari e requisiti di ammissibilità", punto 9, si chiede se si ha diritto a beneficiare dell'aiuto nel caso di cessazioni di rapporti di lavoro effettuate nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso avvenute per mancato superamento del periodo di prova".

"L'art.5 punto 9) prevede come requisito di ammissibilità " non aver effettuato nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato per ragioni diverse dalla giusta causa". L'azienda in esame, in data 30/11/2022, ha effettuato un recesso con preavviso al termine del periodo di Apprendistato professionalizzante (recesso ad nutum)"

"Azienda che ha assunto con contratto a termine stagionale con scadenza alla data del 17 10 2022, ma ha terminato anticipatamente la stagione estiva al 30 09 2023, effettuando quindi licenziamenti per riduzione del personale. Tali dipendenti possono essere considerati nel calcolo dell'aiuto?"

RISPOSTA N. 4

Sul punto, si richiama integralmente l'art. 5 dell'avviso, rubricato "Requisiti di ammissibilità", laddove è espressamente previsto che il soggetto proponente non deve avere, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso attuativo della norma in argomento, effettuato licenziamenti con motivazione diversa



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

dalla giusta causa.

A tal proposito, non è superfluo sottolineare che tutte le fattispecie di cessazione del rapporto lavorativo originate da motivazioni diverse dalla giusta causa (es. licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento per giustificato motivo soggettivo), non sono assimilabili, né in fatto né in diritto, alla fattispecie del licenziamento per giusta causa (la quale, per inciso, comprende tutti i casi di recesso ad nutum, compreso il recesso in esito al mancato superamento del periodo di prova).

Si rammenta che la giusta causa, nella nozione che si rinviene dall'art. 2119 c.c., è posta a supporto del licenziamento intimato in ragione di un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro, tale per cui qualsiasi altra sanzione, diversa dal licenziamento, risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro.

Pertanto, se l'impresa proponente ha effettuato licenziamenti con motivazione diversa dalla giusta causa, nell'arco temporale ricompreso tra il 11.5.2022 e il 11.5.2023, evidentemente non possiede i requisiti generali richiesti dall'avviso per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica che qui occupa.

DOMANDA N. 5: CODICI ATECO E SEDE OPERATIVA

"Nella premessa dell'avviso è precisato che l'aiuto è finalizzato a sostenere "le imprese e gli addetti della filiera turistica... operanti con i codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 indicate nell'Allegato A" à è sufficiente che l'azienda operi con uno dei codici presenti nel suddetto allegato o è necessario che i dipendenti per i quali si richiede l'aiuto abbiano lavorato esattamente in quel settore? Per maggiore chiarezza: se l'azienda opera col codice ATECO 81.30.00 relativo a "cura e manutenzione del paesaggio", essa può richiedere l'aiuto solo per i lavoratori che hanno operato in questo specifico settore o lo può fare per tutti quelli che rientrano nei requisiti ex ante generali e specifici per i destinatari?"

"Si chiede che per cortesia possa essere preso in considerazione un codice ateco non contemplato nell'allegato in calce all'avviso ma inerente il settore servizi al turismo come molti altri inseriti"

"Nel caso in cui la ditta ha più codici Ateco tutti previsti nell'allegato del bando, come si deve procedere?"

"Un'azienda il cui lavoratore opera presso clienti, ovviamente su varie sedi operative che non risultano sedi del datore di lavoro in CCIAA, può usufruire della misura pur non coincidendo per quanto esposto la sede operativa di lavoro del lavoratore con la sede aziendale registrata in CCIAA?"

RISPOSTA N. 5

Nel caso di possesso di più codici ATECO, tutti ricompresi nell'allegato in calce all'avviso, e più dipendenti impiegati nelle attività riconducibili ai codici posseduti, il soggetto proponente deve scegliere con quale codice ATECO intende candidarsi sulla base dell'attività prevalente esercitata e nella quale sono impiegati prevalentemente i dipendenti per i quali si richiede l'aiuto.

Nulla vieta al soggetto proponente di presentare distinte DAT per ciascuno dei codici ATECO posseduti e ricompresi nell'allegato in calce in all'avviso, per i quali intende candidarsi.

Si rammenta che il codice ATECO di candidatura deve corrispondere a quello che compare nella CO del lavoratore per il quale si chiede l'aiuto, non potendo richiedere il contributo per lavoratori non impiegati nella filiera turistica così come perimetrata nell'allegato in calce all'avviso.

Da ultimo, si specifica che i codici ATECO, a cui l'intervento è rivolto, sono tutti contemplati nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/31 del 23.3.2023, nel cui allegato sono elencati tutti i codici ATECO riportati in calce all'avviso e approvati, quali ammissibili, dalla Giunta medesima nella citata deliberazione.



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

Pertanto, nessun altro codice ATECO, non contemplato nell'allegato in calce all'avviso, potrà essere ritenuto coerente con i requisiti di partecipazione richiesti dall'avviso medesimo.

Da ultimo, si precisa che l'aiuto può essere chiesto soltanto per i lavoratori che risultino (da CO) effettivamente impiegati presso la sede operativa dell'impresa richiedente l'aiuto, così come risultante dalla visura camerale.

DOMANDA N. 7 – IMPRESA POTENZIALE BENEFICIARIA

"La società A, che esercita dal 2018 l'attività con contratto di fitto di unica azienda, nel giugno/luglio 2023 retrocederà l'azienda al proprietario B, il quale a stretto giro cederà attraverso atto di cessione di azienda (vendita) la proprietà dell'unica azienda ad una terza società C. La società C non presenterà collegamento di nessun genere ne rapporti di cointeressenza con il soggetto A e B. Trattandosi di cessione di azienda procederà nel proseguimento dell'attività con subentro dei relativi contratti e continuazione nei rapporti di lavoro dipendente. Domanda: Se il soggetto A presenterà l'istanza over 35 e under 35, in caso di assegnazione dei contributi previsti, il soggetto C nella continuazione dell'attività aziendale potrà beneficiare dei contributi in virtù del fatto che proseguendo con l'attività aziendale quest'ultima rappresenterà nella sostanza l'azienda A soggetto originariamente richiedente i contributi?"

"Rispetto all' avviso di cui in oggetto si chiede se possa partecipare un'azienda avente oggi codice ateco 68.1e nel 2022 il codice relativo all' impresa turistica, ma che nel gennaio 2023 ha affittato ad un'altra impresa turistica il ramo di azienda dell'hotel. Si chiede se la prima, pertanto, oggi avendo il codice ateco immobiliare possa partecipare all' avviso essendo stata lei che concretamente aveva in forza i dipendenti nel 2022 sostenendo i relativi emolumenti?"

RISPOSTA N. 6

Sul punto non può che ribadirsi che la domanda di aiuto telematica (DAT) può essere presentata dal soggetto giuridico esistente al momento della presentazione della domanda medesima ed avente tutti i requisiti richiesti dall'avviso, ivi compreso il codice ATECO.

DOMANDA N. 7 – SCELTA DEL REGIME DI AIUTO

"L'azienda può, anche se ha ancora disponibilità in regime de minimis, optare per richiedere l'aiuto in regime di esenzione?"

"Nel caso in cui la società al momento dell'invio della domanda non ha ancora raggiunto l'importo massimo del "de minimis", ma avendo presentato altre domande, sa già che nel caso dovessero erogare il contributo per queste domande supererebbe il massimale, deve presentare domanda con il "regime di esenzione" oppure può presentare comunque con il regime "de minimis"?"

"La nostra attuale condizione sul De Minimis (2021- 2023) ci vedrebbe dichiarare incapienza su questo regime; pertanto, chiediamo se in questa fase possiamo comunque determinare ed inviare la DAT, sperando che tale contributo qualora concedibile, possa slittare al triennio prossimo.?"

"Un'azienda che ha partecipato con la scelta del Regime Aiuti De Minimis al bando destinazione Sardegna lavoro 2021, per il quale è stata comunicata l'ammissione al caricamento dati della sezione prospetto dei lavoratori nel mese di Aprile 2023, debba considerare l'importo rendicontato al fine della presentazione della domanda di Aiuti prevista dal nuovo bando Destinazione Sardegna lavoro 2022. Per il computo del limite di € 200.000 devono essere considerati come integralmente riconosciuti? esempio: totale rendicontato Destinazione Sardegna lavoro 2021: 123.000 totale ipotetico spettante Destinazione Sardegna lavoro 2022: 120.000. Nel bando 2022 possiamo richiedere solo la differenza ossia € 77.000 oppure dobbiamo richiedere l'intero importo e, in caso di approvazione alle fasi successive, rendicontare per la differenza effettiva?"



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

RISPOSTA N. 7

Sul punto, fermo restando che la scelta del regime su cui imputare la registrazione dell'aiuto dipende dalla sussistenza dei requisiti soggettivi posseduti dai lavoratori per i quali si chiede l'aiuto medesimo (come esplicitato nella risposta n. 1), non può che richiamarsi integralmente il contenuto dell'art. 9 dell'avviso, rubricato "Regimi di aiuto e di cumulabilità", che espressamente prevede che "Gli aiuti potranno essere, pertanto, essere richiesti e concessi, alternativamente, ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (de minimis) o ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria)".

Si evidenzia che durante le verifiche di ammissibilità formale, come prescritto dall'art. 11.1.3, "Il personale incaricato del controllo provvederà a verificare il rispetto della normativa in merito alle visure per la successiva registrazione dell'aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, i dipendenti incaricati, andranno ad interrogare: i registri (RNA) in merito al rispetto dei massimali e alle regole sul cumulo. A seguito dell'adempimento di detti obblighi, il Registro genererà automaticamente dei documenti, definiti "visure", nei quali sarà data evidenza di tutti gli aiuti individuali riferiti al medesimo soggetto presenti nel Registro nazionale".

Va da sé che la verifica sull'ammissibilità formale sarà effettuata immediatamente dopo il caricamento della domanda e, in ogni caso, entro e non oltre l'anno 2023.

Pertanto, considerato che il Regime ha scadenza il 31.12.2023, evidentemente se, nel momento in cui si procede all'interrogazione del registro RNA si dovesse verificare il superamento del plafond triennale e, dunque, l'incapienza sul Regime medesimo con conseguente impossibilità di registrare l'aiuto concedendo, le eventuali domande presentate a valere sull'avviso in oggetto non potranno che essere considerate inammissibili.

DOMANDA N. 8 – INCENTIVI DI TIPO ECONOMICO RETRIBUTIVO

"L'Avviso pubblico, all'art.5 - punto 11 recita:" Il non essere beneficiarie, al momento della presentazione della DAT, per gli stessi lavoratori, di altri incentivi all'assunzione di tipo economico/retributivo. La limitazione ri riferisce anche al caso tipo di un'azienda stagionale del turismo che ha partecipato al bando AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2021 per 2 lavoratori under 35; e che ora vorrebbe partecipare all'attuale bando DSL 2022 per i medesimi 2 lavoratori?"

"Nel caso in cui un'azienda abbia riassunto nel 2022 i medesimi lavoratori stagionali del 2021, per i quali era stato chiesto l'incentivo Destinazione Lavoro Sardegna 2021 (ancora in fase di liquidazione), è impossibilitata a richiedere l'incentivo per gli stessi lavoratori assunti anche nel 2022?"

"La nostra azienda ha ricevuto le seguenti agevolazioni: contributi a valere sulla L.R. 3/22 ART.7, CC 1,2,3, erogati dalla Direzione Generale del Turismo, Artigianato e commercio Regione Sardegna, domanda presentata nel 2022, erogazione avvenuta nel 2023 sgravi sugli oneri previdenziali per il personale assunto nel 2022. Le agevolazioni sopra indicate sono ostative alla presentazione della domanda sull'Avviso in oggetto? Ossia rientrano nel punto 11 dell'articolo 5 dell'Avviso, laddove si dice che occorre "non essere beneficiarie, al momento della presentazione della DAT, per gli stessi lavoratori, di altri incentivi all'assunzione di tipo economico/retributivo"?

"Rispetto ai Regimi di aiuto e alla cumulabilità, il presente aiuto è cumulabile con lo sgravio per la decontribuzione del Sud?"

"Chiedo se l'aiuto DSAL2022 a valere solo sull'importo della retribuzione lorda per un dipendente di età inferiore ai 35 anni è cumulabile interamente con <u>l'esonero contributivo</u> di cui si beneficia già per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36 avvenuta a marzo 2022 per i quali l'azienda beneficia



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

della <u>riduzione contributiva del 100% dei contributi carico azienda</u> per un importo massimo di euro 6.000 annui pari a massimo euro 500 mensili (importi che sono riparametrati in caso di rapporti a tempo parziale al rapporto orario di lavoro settimanale a tempo pieno / orario di lavoro settimanale a tempo parziale)."

RISPOSTA N. 8

Premesso che, la tipologia di avviso – a sportello - non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo, sul punto non può che rinviarsi alle regole del cumulo di matrice europea che impongono il divieto di doppio finanziamento.

Non è possibile enucleare compiutamente e a priori quali siano tali incentivi, né è onere dell'amministrazione fornire tali specifiche.

In proposito si richiama il Regolamento UE 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale prevede una specifica disposizione in riferimento al cumulo (e al divieto del doppio finanziamento) dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare, all'art. 9 rubricato "Addizionalità e finanziamento complementare" precisa che "Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo".

Inoltre, nei Considerando del citato Regolamento, viene specificato che "Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. [..]" e viene anche ribadito il concetto, già espresso all'art. 9, che "I progetti di riforma e di investimento finanziati nell'ambito del dispositivo dovrebbero poter ricevere finanziamenti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo".

Sul tema, peraltro, è intervenuto anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 14.10.2021, n. 21 da cui emerge un divieto assoluto di cumulo sulle stesse spese a valere sia con gli altri Programmi europei, sia con le altre misure finanziate con le risorse del PNRR, sia con le risorse ordinarie previste dal bilancio statale/regionale.

Di contro, nulla osta alla richiesta di aiuto per l'anno 2022 per i medesimi lavoratori il cui costo è stato già portato a rendicontazione con riferimento all'Avviso Destinazione Sardegna Lavoro 2021, trattandosi di periodi temporali differenti.

A tal proposito, è da considerarsi "beneficiario" il soggetto proponente la cui domanda è stata dichiarata ammissibile e per il quale vi è stata la determinazione di concessione dell'aiuto.

DOMANDA N. 9 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI AMMESSE E TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

"Tra le tipologie di contratto ammesse è compreso anche l'apprendistato professionalizzante?"

"Nello specifico, tra gli obblighi dei beneficiari di cui all'art. 13, è previsto che l'azienda non deve "risolvere anticipatamente il rapporto oggetto dell'aiuto, salve le ipotesi di dimissioni, quiescenza, decesso o licenziamento per giusta causa" (art 13 lett.a)). Per quanto tempo dalla presentazione della domanda volta ad ottenere il beneficio l'azienda è vincolata a tale requisito?"



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

"Un'azienda che abbia assunto dei dipendenti con un part-time inferiore al 50%, ma nel corso dello stesso mese abbia variato l'orario ad un part-time pari o superiore al 50% può rientrare tra i beneficiari?"

"Al punto dove c'è scritto: "per le assunzioni con contratto sia a tempo determinato che a tempo indeterminato a tempo parziale, non potrà essere riconosciuto alcun aiuto qualora la % sia inferiore al 50% rispetto all'orario previsto dal CCNL per il tempo pieno" cosa si intende per tutto il periodo in forza? Perché una nostra azienda ha tenuto due dipendenti al 25% e 45% per due mesi (aprile e maggio 2022) poi fino alla fine (una 9.2022 l'altra 10.2022) sono passate entrambe al 60%"

"Nell'art. 8 – Modalità di calcolo dell'Aiuto, nella parte finale, è scritto: (...)Parimenti, non potranno essere considerate, ai fini del calcolo dell'aiuto, **le variazioni in aumento della percentuale di part time rispetto a quelle indicate sul contratto individuale** del lavoratore, di cui al CCNL applicato, sottoscritto dal lavoratore e dall'impresa in fase di prima assunzione. Si chiede se lo stesso principio è valido **in caso di trasformazione del contratto da part time a tempo pieno** o, se in questo secondo caso, possano essere considerate, ai fini del calcolo dell'aiuto concedibile, le retribuzioni erogate per il tempo pieno se abbiamo assunto con contratto di lavoro part-time sotto la soglia minima del 50% e successivamente è stata aumentata la % part-time al 60% è possibile inserire il lavoratore dal mese in cui è avvenuta la variazione in aumento?"

"Un contratto stipulato il 01/06 con part time del 50% viene ridotto al 40% dal 01/09 al 31/12. Si considera valido l'intero periodo, prendendo perciò a discrimine unicamente la percentuale vigente all'atto dell'assunzione, o debbono comunque escludersi dal computo le mensilità per le quali l'orario di lavoro è stato inferiore al 50%?".

"Nel calcolo del contributo quando si quantifica la retribuzione lorda non bisogna prendere in considerazione le variazioni in aumento della percentuale di part time rispetto a quelle indicate sul contratto individuale del lavoratore, di cui al CCNL applicato, sottoscritto dal lavoratore e dall'impresa in fase di prima assunzione. Sono considerabili invece, le variazioni in diminuzione?"

"Nell'articolo 4.1 dell'avviso viene specificato che sono ammesse le assunzioni della durata di almeno un mese, ma nell'artico 4 vengono esposti gli esempi di contratti dal 01/01 al 14/01 (nessun contributo) oppure dal 01/01 al 15/01 (si contributo al 50%) e dal 15/01 al 31/01 (si contributo al 100%). Se ho avuto un contratto dal 14/09 al 30/09, quindi superiore a 15 giorni ma inferiore ad un mese, posso inserire il dipendente nella domanda?"

"Premettendo che la dipendente ha i requisiti per accedere al contributo, ovvero assunta dal 01/05 al 31/10 ptime 30 h/sett, si chiede come deve essere calcolato il contributo se a far data dal 13/09 al 31/10 la stessa è stata in astensione obbligatoria per maternità a rischio. Si inserisce il contributo pieno e verrà rimodulato in sequito?"

"Art. 4.1 invece cita " Per le assunzioni con contratto sia a tempo determinato che a tempo indeterminato a tempo parziale (CO – tipo orario P, V, M), non potrà essere riconosciuto alcun aiuto qualora la percentuale sia inferiore al 50% rispetto all'orario previsto dal CCNL per il tempo pieno. Pertanto, stando a quanto indicato, la maggior parte dei lavoratori verrebbero esclusi dall'aiuto giusto?"

"Al fine del calcolo dell'aiuto, la retribuzione mensile lorda di riferimento è sempre e solo quella in fase di prima assunzione? Per esempio, se in corso di rapporto, ci sono delle variazioni relative alla tipologia, da part-time a full time, la retribuzione da tenere in considerazione rimane sempre la medesima?"

"In merito alle proroghe dei contratti a termine in corso d'anno 2022, le mensilità rientrano nel conteggio al fine del calcolo dell'aiuto?"



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore

CUF: 8CEHQ9 - CDR 00.10.01.02

"Se un'impresa ha assunto un dipendente con un contratto a tempo determinato superiore ai 15 gg. in un mese e successivamente ha riassunto (non proroga) lo stesso dipendente sempre per periodi superiori a 15 gg. in un mese; pertanto, la sommatoria dei diversi contratti è superiore ai 30 gg, verrà pertanto ammesso alle agevolazioni?"

"In merito all'art.4 dell'Avviso Destinazione Sardegna Lavoro 2022, paragrafo 4.1-Tipologie di contratto ammesse, è ammessa la tipologia contrattuale recante il codice CO-tipo contratto- A.02.01?"

RISPOSTA N. 9

Si ribadisce che la tipologia di avviso – a sportello - non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo.

La scelta di quali lavoratori imputare sulla dotazione finanziaria a valere sull'avviso *de quo*, resta nella piena discrezionalità del soggetto proponente.

Tutte le informazioni utili e necessarie al calcolo del contributo richiedibile sono contenute (ed ampliamente esemplificate) negli artt. 4 e 8 dell'avviso, al quale si fa pieno ed integrale riferimento.

Ad ogni buon conto, si chiarisce, qualora fosse necessario, che:

- le tipologie contrattuali ammesse a contributo sono soltanto quelle indicate nell'art. 4;
- non potrà essere riconosciuto alcun aiuto per assunzioni di durata inferiore ai 30 giorni;
- non è possibile sommare i giorni di due mensilità differenti per ottenere i requisiti minimi temporali per l'accesso al contributo;
- non potrà essere riconosciuto alcun aiuto qualora la percentuale di part time sia inferiore al 50% rispetto all'orario previsto dal CCNL per il tempo pieno (anche per effetto di trasformazioni);
- non spetta nessun aiuto per frazioni temporali inferiori ai 15 giorni;
- è riconosciuto un aiuto pari al 50% di quanto previsto per la corrispondente fascia di retribuzione per frazioni temporali pari a 15 giorni;
- è riconosciuto l'intero ammontare dell'aiuto previsto per la corrispondente fascia di retribuzione per frazioni temporali superiori a 15 giorni;
- la proroga del contratto di lavoro ha l'unico effetto di modificare la durata del contratto stesso e posticiparne l'originaria naturale scadenza, pertanto, l'aiuto potrà essere richiesto per tutte le mensilità effettive previste dal contratto di assunzione la cui naturale scadenza è da intendersi quella prorogata.

Infine, con riferimento alla quantificazione del contributo, si rammenta che, mentre le ferie, così come i permessi rientrano appieno nella quantificazione del contributo, poiché il corrispettivo emolumento monetario viene corrisposto dal datore di lavoro, lo stesso non può dirsi con riferimento alla malattia (superiore ai 3 giorni), all'infortunio e all'astensione obbligatoria per maternità, considerato che tale costo non è sostenuto dal datore del lavoro ma rispettivamente dall'ente previdenziale e da quello assistenziale.

L'Amministrazione provvederà, in sede di istruttoria tesa all'ammissibilità formale della domanda, a formulare eventuali censure attraverso i rimedi all'uopo predisposti dal legislatore.